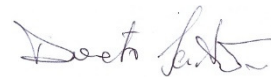


## Delibera n. 6 del 27 ottobre 2022

**OGGETTO:** Approvazione del nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”.



### **Il Consiglio Direttivo**



**Vista** la propria Delibera del 26 giugno 2021 con la quale veniva approvato in prima istanza il “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato”;

**Richiamato** il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

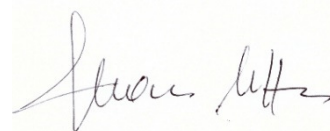
**Riscontrato** che il richiamato D.lgs. ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più solo al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, ma soprattutto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa;

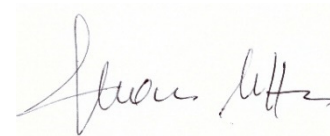
### **Dato atto**



- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza, il legislatore ha introdotto il modello FOIA (*Freedom of Information Act*) detto, “diritto di accesso universale”, complementare alla normativa sugli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente, finalizzato a garantire la libertà di informazione di ciascun cittadino su tutti gli atti, i documenti e le attività delle pubbliche amministrazioni;
- che la norma di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013, nel testo modificato dall’art. 6 del D.lgs. 97/2016, secondo il quale “*chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto*”;
- che per quanto sopra, l’ordinamento giuridico prevede oggi tre distinti istituti di accesso: accesso civico “semplice” previsto dall’art. 5, comma 1, del decreto n. 33/2013 - accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 comma 2, e dall’art. 5 comma 5 bis del decreto trasparenza – accesso documentale di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii;

**Visto** il vigente Regolamento di attuazione dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, adottato con delibera del Presidente, nonché il “Provvedimento recante misure organizzative di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e all’articolo 8 del decreto





del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184", anch'esso adottato con delibera del Presidente;

**Richiamata** la circolare n. 2/2017 ad oggetto: "attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)" con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito le raccomandazioni operative;

**Richiamata** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1309 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs. 33/2013";

**Viste** le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 27 aprile 2016 (GDPR);



**Visto** il D.lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

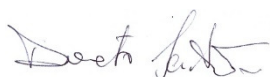
**Vista** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2019, "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";

**Visto**, per tutto quanto premesso, l'allegato schema di "*Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato*" che si compone di 37 articoli, elaborato dalla direzione dell'Ente in linea con le indicazioni fornite dalla Federazione ACI con nota del 19 aprile 2022;

**Ritenuto** lo stesso meritevole di aggiornamento al fine di garantire la compliance normativa in ambito trasparenza e privacy con l'intera Federazione;

**Dato atto** che il testo del regolamento in parola è stato trasmesso ai Consiglieri e ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti a cura del Direttore dell'Ente per le eventuali osservazioni;

**Atteso** che l'approvazione del presente Regolamento rientra nell'ambito della competenza del Consiglio Direttivo a norma di Statuto;



### **All'unanimità Delibera**



1. **di approvare** il *Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato* che costa di n. 37 articoli e che viene riportato in allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. **di incaricare** la direzione dell'Ente di trasmetterlo a tutti gli uffici per la sua esatta applicazione, compreso la pubblicazione del medesimo regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente;
3. **di dare atto** che, il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente tutti i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dall'Ente in materia di accesso;